



Comune di VINZAGLIO

Provincia di NOVARA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

n. 49 del 06/11/2025

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2025 - PRIMO AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
OLIVERO Giuseppe - SINDACO	Sì
DI PIERO Paolo - VICE SINDACO	No
AGLIETTA Rinaldo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Benedetta Baldassarre, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO – SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 dicembre 2024, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27 marzo 2025 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2025 – 2027”;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all' articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto, inoltre, l'art. 6-ter, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, al comma 5, prescrive che ciascuna amministrazione pubblica comunichi i contenuti dei loro piani, e i relativi aggiornamenti annuali, al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2- bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
- l'art. 89, c. 5, D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Atteso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27/03/2025, esecutiva, si è dato atto che non sono emerse situazioni di soprannumero né di eccedenze di personale per l'anno 2025;

Considerato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale quale Sez. PIAO deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, ad oggi, annovera n. 3 unità a tempo indeterminato e N. 2 unità a tempo determinato di cui:

- N. 2 ex Cat. D (ora Funzionari)
- N. 1 ex Cat. B (ora Operatori Esperti);

Preso atto che, nell'anno 2025, è stato rispettato il vincolo di cui all'art.1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm. riguardo il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, e inoltre:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27/03/2025 (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025-2027), esecutiva, il Piano triennale di azioni positive 2025/2027 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);

Dato atto altresì che:

- nell'esercizio 2026 a fare data dal mese di febbraio è prevista la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- per dare copertura alla posizione vacante l'Amministrazione ritiene necessario procedere ad una assunzione nel medesimo settore;
- quanto all'area contrattuale si ritiene di procedere al reclutamento di un istruttore (ex categoria C) a tempo pieno ed indeterminato;

Considerato che:

- il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
- Il Comune di Vinzaglio (NO) si colloca nella fascia demografica A avendo meno di 1.000 abitanti.
- Il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti previsto, per effetto della cessazione programmata, per l'anno 2026, è pari ad Euro 21,46;
- Trattandosi di valore inferiore al valore soglia stabilito (29,50%), il Comune di Vinzaglio si configura come ente virtuoso ai sensi del D.M. del 17/03/2020, di talché potrà incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione - sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia su indicati per ciascuna fascia demografica.
- Ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale, sussiste la necessità di aggiornare gli atti di programmazione;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/04/2025, è emerso che l'Ente non è strutturalmente deficitario in quanto non supera la metà dei parametri obiettivi del decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013 e ss.mm.;

Ravvisata la necessità di modificare il Piano triennale dei fabbisogni di personale/Sez. PIAO, per il periodo 2025-2027, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ritenuto provvedere in merito;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025 – 2027 predisposta dall'Ufficio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale, e a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze urgenti e temporanee in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
 - b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
 - c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

Visto il piano occupazionale 2025-2027 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente;

Dato atto, in particolare, che il nuovo Piano occupazionale 2025-2027, così modificato, prevede complessivamente le seguenti azioni, consentite in quanto l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm., ovvero:

ANNO 2026 = Conferma di assunzione, a tempo pieno ed indeterminato (36 ore settimanali) di n. 1 Istruttore Amministrativo ex Cat. C1 (ora Istruttori) da destinare al settore amministrativo – demografici;

Dato atto, inoltre, che:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2025-2027 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto trova imputazione sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2025-2027, disponibile;

Richiamato l'art.19, c.8 L.28 dicembre 2001, n.448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile dell'ente locale accertino che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm; Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il CCDI vigente;

Visto il D. Lgs. 75/2017;

Vista la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);

Visto il D.L. 34 "CRESCITA" convertito in Legge 58/2019; Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 e relativa Circolare PCM del 13/05/2020;

Visto il D.lgs. n. 104 del 27 giugno 2022: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.176 del 29/07/2022; Visto il D.L. n. 48 del 04 maggio 2023: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.", pubblicato sulla GU Serie Generale n.103 del 04/05/2023; Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Visto il D.P.R. 81/2023 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)";

Visto il D.P.R. 82/2023 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria reso sulla corrispondente sezione del Documento Unico di Programmazione – Primo aggiornamento;

Visti gli atti d'Ufficio;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, le modifiche del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-2027, quale Sez. PIAO 2025/2027;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
5. di dare atto, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
6. di dare atto che, in conseguenza delle azioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025 – 2027 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano Dei Fabbisogni " presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
8. di pubblicare il nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale (P.T.F.P.) – Sez. PIAO, così modificato, in " Amministrazione Trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
9. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di Competenza;
10. di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione. Alle OO.SS./RSU;
11. di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Letto approvato e sottoscritto

SINDACO

Firmato Digitalmente
OLIVERO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente
Dott.ssa Benedetta Baldassarre